

n. 14852/2009 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1° Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

- 1) dr. Massimo Crescenzi
- 2) dr. Lucia Fanti
- 3) dr. Luciana Sangiovanni

Presidente
Giudice rel.
Giudice

e dai membri esperti
dr. Martinelli Roberto
dr. Raccuja Anna

con l'intervento del PM

ha emesso la seguente

SENTENZA

Letti gli atti del suindicato procedimento promosso da:

PALOZZO MARCO

Contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

e nei confronti di

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO

Avente ad oggetto: reclamo avverso decisione del 29 luglio 2009 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (notificatagli l'8 ottobre 2009);

a scioglimento della riserva che precede:

2010

CONSIDERATO

che con ricorso depositato il 5/11/2009 Marco Palozzo ha impugnato la delibera con la quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti aveva respinto il ricorso da lui presentato avverso la delibera adottata il 23 luglio 2008 dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, mediante la quale era stata rigettata la propria domanda di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti giornalisti;

che ha dedotto a sostegno: di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana sin dal 16/5/1991 con la qualifica di montatore; di avere in particolare lavorato sin dall'agosto 1991 presso la redazione della testata TGS, provvedendo alla informazione giornalistica sugli avvenimenti sportivi mediante la scelta ed il collegamento delle immagini che accompagnano e completano i servizi in voce del redattore; di avere individuato ed organizzato le sequenze più efficaci tra quelle girate dal tele-cineoperatore e dei brani più interessanti delle interviste, utilizzando il materiale di archivio o i filmati di agenzia e collegandolo con i servizi; di avere partecipato alle riunioni che precedono la realizzazione dei servizi e dei programmi, avanzando proposte e suggerimenti sui temi da trattare e sulle modalità di realizzazione dei servizi; di avere successivamente ricevuto il materiale girato e provveduto al montaggio, in modo da realizzare servizi ed inchieste rispondenti alle finalità stabilite; di avere pertanto collaborato con i giornalisti al fine di coordinare i propri interventi con le altre fasi di realizzazione dei servizi, pur operando autonomamente le scelte ed i collegamenti con le immagini, in quanto gli autori dei testi non indicano le singole immagini e/o sequenze da utilizzare, ma soltanto la traccia iniziale come linea guida; di avere anche realizzato filmati di media e lunga durata, privi di commento parlato, destinati ad illustrare i vari aspetti dei principali avvenimenti sportivi; di avere chiesto al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (con domanda depositata il 26/3/2008) il riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica, producendo documenti e dichiarazioni di alcuni dei giornalisti con i quali aveva collaborato;

che ha rilevato come entrambe le delibere abbiano erroneamente richiamato un precedente giurisprudenziale - invero concernente l'attività del montatore, ma nella specie non pertinente - e come lo svolgimento della pratica dovesse ritenersi derivare dalla specifica attività svolta, consistita nell'aver contribuito in modo autonomo e creativo alla formazione dei servizi televisivi, così da realizzare una prestazione di natura giornalistica;

che ha concluso per l'annullamento della delibera impugnata e per la declaratoria dell'avvenuto compimento della pratica giornalistica, con conseguente affermazione del proprio diritto a sostenere le prove di idoneità professionale ai

fini dell'iscrizione nell'iscrizione dei giornalisti professionisti, invocando in subordine la propria iscrizione nel registro dei praticanti;

che si e' costituito in giudizio il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ed ha insistito nel rigetto del reclamo, sull'essenziale presupposto che proprio la autonomia dell'attivita' rivendicata dal montatore (posta a fondamento della natura giornalistica della prestazione fornita) dovesse ritenersi incompatibile con il concetto stesso di tirocinio, al contrario disciplinato dalla L. 69/1963 e dal regolamento di esecuzione D.P.R. 115/1965 e caratterizzato dalla sistematica inserzione del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa, con una continuita' di prestazione svolta mediante impegno quotidiano sotto la guida di un giornalista (art. 34 della legge, art. 41 del D.P.R.);

che all'esito della discussione orale, il Collegio si e' riservato di decidere;

Motivi della decisione

Il ricorso appare infondato.

Come osservato dalla suprema Corte con la sentenza 18190/2007, il montaggio di immagini, sulla base del contratto collettivo nazionale dei dipendenti RAI, consiste in un'opera tecnica ausiliare e successiva a quella di chi ha creato l'informazione, non potendosi discostare da quello che e' il contenuto, gia' interamente realizzato, sia nel testo che nelle immagini, del servizio informativo.

A prescindere da tale rilievo ed anche a voler ritenere che nel caso di specie le concrete modalita' dell'attivita' svolta (realizzazione di filmati di media o lunga durata, asserita visione congiunta del "prodotto finale" dal parte del montatore, dei giornalisti e redattori) possano consentire di ritenere l'attivita' del Palozzo come dotata di qualche apporto creativo e dunque riconducibile al concetto di attivita' giornalistica, ciononostante non appaiono integrati i requisiti minimi per ritenere compiuta la pratica professionale richiesta dalla legge per consentire l'accesso alla professione.

Tra i tratti essenziali della pratica giornalistica, desumibili dal combinato disposto degli art. 34 L. 69/1963 e 41 D.P.R. 115/1965 (come integrato dall'art. 9 D.P.R. 212/1979) va individuato il fatto di dovere la stessa svolgersi nei quadri organici dei servizi redazionali centrali, nel senso della partecipazione dall'interno dell'attivita' di redazione nei suoi molteplici aspetti, cosi' da assicurare all'aspirante professionista un percorso formativo completo (cfr. sul punto Cass. 14/6/2000 n. 8118). Circostanza quest'ultima nella specie totalmente non dimostrata ed a ben vedere neppure allegata.

L'attivita' descritta dal reclamante non appare in definitiva presentare le caratteristiche proprie del praticantato - nella sua accezione di apprendistato, ovvero di lavoro svolto sotto la guida di qualcuno che corregge, indirizza e consente di acquisire il bagaglio di nozioni indispensabili per sostenere l'esame di idoneita' professionale - nei modi e nei termini piu' volte indicati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. ,

P.Q.M.


Respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.

7 2 2010

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2010.

Il relatore
Dr. Lucia Fanti

Il Presidente
Dr. Massimo Crescenzi



IL CANCELLIERE CI
Dot. Mario SERVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPT. DI CANCELLERIA
Roma, 12 LUG. 2010



IL CANCELLIERE CI
Dot. Mario SERVA